



COMUNE DI ROLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2017

INDICE

PRINCIPI DI BASE	pag.4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.4
NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	
1) OGGETTO DELLA TUTELA	pag.4
2) INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag.4
3) NORMA DI ESCLUSIONE	pag.4
4) ABBATTIMENTI	pag.5
5) POTATURE	pag.5
6) DANNEGGIAMENTI	pag.5
7) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO	pag.5
8) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	pag.6
9) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI	pag.7
10) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI	pag.7
11) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE	pag.7
12) ZONE AGRICOLE	pag.7
13) VERDE URBANO	pag.8
14) DIFESA FITOSANITARIA	pag.8
TUTELA DI SIEPI, FILARI E ALBERI DI PREGIO	
15) TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE	pag.8
16) ALBERI DI PREGIO	pag.9
17) USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	pag.9
18) PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETT. E AMBIENTALE	pag.11
19) PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE	pag.11
20) DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE	pag.11
21) SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA	pag.11
22) SALVAGUARDIA DEI FOSSATI E DEI CORSI D'ACQUA	pag.11
23) SANZIONI	pag.12
24) NORME FINANZIARIE	pag.12
25) ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO SUL TERRITORIO	pag.12

26) RINVIO, RISERVE E ABROGAZIONI

pag.12

**CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL
VERDE PUBBLICO**

27) CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE
DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

pag.12

**ALLEGATO "A": LE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER I NUOVI
IMPIANTI**

pag.13

ALLEGATO "B": RIFERIMENTI LEGISLATIVI

pag.14

PRINCIPI DI BASE

La redazione del regolamento del Verde ha come obiettivi principali:

- la promozione del patrimonio vegetale;
- una migliore gestione delle essenze arboree ed arbustive presenti sul territorio comunale, in quanto elementi fondamentali del paesaggio, dell'ecosistema, dei valori culturali, sociali e ricreativi della nostra comunità;
- la semplificazione amministrativa.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, prende atto della diffusa consapevolezza dell'importanza del patrimonio vegetale, dell'incremento che ha avuto negli ultimi anni, e detta disposizioni di ulteriore difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive quali stagni, fossi, scoli e prati a partire dalla crescita culturale della cittadinanza e dalla diffusa coscienza del valore paesaggistico, ornamentale e biologica, del verde pubblico e privato.

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1 - OGGETTO DELLA TUTELA

Gli esemplari arborei di pregio di cui al successivo art.16; le siepi, i filari e le macchie arbustive di cui al successivo art.15, gli esemplari arborei costituenti verde pubblico o collocati in area sottoposta a tutela, gli esemplari arborei anche di proprietà privata (vedi codice civile per definizione di alberi ad alto fusto e regolamenti edilizi) devono essere rigorosamente conservate.

Art. 2 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

ART. 3 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi-specializzate.

A tale scopo si definiscono:

- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- coltivazione semi-specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono inoltre esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi gli orti, i vivai e le piante da frutto a scopo produttivo che non siano sottoposte a tutela particolare.

ART. 4 - ABBATTIMENTI

L'abbattimento degli alberi e degli altri elementi verdi sottoposti a tutela è consentito di norma solo in caso di stretta necessità quali:

1. incolumità per le persone;
2. gravi danni strutturali ad opere pubbliche e private a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta, tali da non comprometterne la stabilità e la sicurezza;
3. pubblica utilità;
4. gravi ed irreversibili malattie parassitarie;
5. progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi della presente normativa, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo del reimpianto. Qualora l'abbattimento non rispetti la precedente casistica le piante abbattute, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie.

Art. 5 - POTATURE

La potatura è un intervento di regolamentazione e sistemazione della pianta.

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei.

Art. 6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.

Art. 7 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Per ovviare ai problemi causati dalle eccessive dimensioni di esemplari arborei situati nei pressi di edifici pubblici o di abitazioni private, nei nuovi progetti edilizi di qualsiasi tipo

occorre rispettare alcune minime distanze nell'impianto e nella messa a dimora di nuovi esemplari da costruzioni o altri esemplari arborei o arbustivi:

- per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze superiori a 20 m (farnia, platano, pioppo nero, pioppo bianco, frassino, tiglio) **m 10**
- per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze comprese fra 10 e 20 m (acero campestre, carpino bianco) **m 6**
- per alberi che durante la maturità arrivano ad altezze sino a 10 m (albero di Giuda, varie specie di Prunus, ecc.) **m 4**
- per alberi con portamento fastigiato, ossia con chioma piramidale o colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale) **m 4**

Si fa comunque anche riferimento alle distanze prescritte nel Codice Civile, art. 892, che suddivide gli alberi in 5 categorie fondamentali:

- 3 metri per gli alberi di alto fusto, come noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e tutte le specie che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza superiore a 3 metri;
- due metri per le siepi di robinie;
- 1,5 metri per gli alberi che ramificano, a causa delle loro caratteristiche vegetative, ad un'altezza inferiore a 3 metri, detti a medio fusto;
- 1 metro per le siepi di ontano, castagno e simili che, per la tecnica di coltivazione seguita, vengono recise periodicamente vicino al ceppo;
- 0,5 metri per le siepi in generale, le viti, gli arbusti e per gli alberi da frutta di altezza inferiore ai 2,5 metri.

Qualora due fondi siano separati da un muro, non è necessario rispettare alcuna distanza ma le piante non devono superare il muro di confine in altezza.

Nel determinare la categoria a cui appartiene una pianta, ossia ad alto fusto o a medio fusto, occorre fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età dell'esemplare.

Per le nuove piantumazioni da effettuarsi lateralmente alle strade, dovranno altresì essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada ed il relativo regolamento di applicazione.

Art. 8 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature si definiscono aree di pertinenza le superfici permeabili necessarie a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m 2 per alberi che

presentino una circonferenza del tronco fino a 95 cm, di m 4 per alberi con tronco avente una circonferenza di maggiori dimensioni e di m 1,5 per gli arbusti.

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

Art. 9 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Sono fortemente sconsigliate alcune specie, che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone: tali specie sono la Robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'Ailanto (*Ailanthus glandulosa*), l'Acero negundo (*Acer negundo*) e l'Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

L'elenco delle specie da utilizzare è allegato al presente Regolamento.

Art. 10 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti dell'esistente, dovranno prevedere una sistemazione del verde secondo i canoni e le modalità previste e prescritte dal Piano Regolatore Generale e dal presente Regolamento.

Anche se l'intervento edilizio riguarderà soltanto una ristrutturazione, occorrerà prevedere una sistemazione a verde consona ai dettami del Piano Regolatore Generale e del presente Regolamento.

Art. 11 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE

Per questi interventi sono consentite le specie autoctone, escludendo le varietà ornamentali (vedere elenco allegato).

Possono essere utilizzate specie diverse soltanto in situazioni ambientali particolari al fine di realizzare un miglioramento dell'ecosistema.

Art. 12 - ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela del paesaggio tipico della pianura.

Potranno essere messe a dimora specie autoctone o naturalizzate.

All'interno delle aree cortilive, nella realizzazione di parchi e giardini di pertinenza dell'abitazione, si applicano gli stessi criteri relativi al verde urbano.

Art. 13 - VERDE URBANO

Nella realizzazione di nuovi impianti, possono essere utilizzate tutte le specie arboree ed arbustive, sia in forma naturale che in quella ornamentale purché le essenze autoctone e naturalizzate scelte nell'elenco di cui all'allegato "A", siano prevalenti.

Art. 14 - DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

E' comunque necessario eseguire interventi antiparassitari a basso impatto ambientale, consigliati dal Servizio Fitosanitario Regionale, preferendo tra questi i prodotti di tipo Biologico, per non compromettere la salubrità dell'aria e la salute delle persone.

Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliata l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori.

TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI, MACCHIE ARBUSTIVE E ALBERI DI PREGIO

Art. 15 - TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

Premesso che siepi, filari e macchie arbustive non devono creare problemi di viabilità e visibilità, le siepi, i filari e le macchie arbustive devono essere considerati complementi del territorio e tutelati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione e il taglio di siepi, filari e macchie potrà essere autorizzata in via straordinaria qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione ambientale che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un beneficio ambientale all'esistente.

Le realizzazioni compiute con gli incentivi comunitari propri dei Regolamenti Comunitari, e le realizzazioni future effettuate secondo le prescrizioni di Piano Agricolo Comunitario, sono escluse dal presente articolo.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Art. 16 - ALBERI DI PREGIO

Gli esemplari arborei individuati nel censimento predisposto dall'Amministrazione comunale sono soggetti a particolare tutela, in quanto esemplari arborei di pregio, in base ai principi ispiratori del presente regolamento.

Gli esemplari arborei di maggior pregio appartengono a specie autoctone e presentano una buona ed equilibrata struttura fisica (chioma, tronco e radici).

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vita delle piante e di adottare necessari provvedimenti per la loro salvaguardia e protezione.

Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono essere autorizzati, almeno per quanto riguarda gli alberi di pregio, dal Comune. L'inottemperanza alle prescrizioni suddette comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura delle chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie, eccetto particolari casi nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione siano inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio o per altre caratteristiche locali, si applica quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

Art. 17 - USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, oasi faunistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
- d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
- e) permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- f) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone;
- g) provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- h) inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- l) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate;
- m) l'uso di mezzi a motore, ad esclusione dei mezzi autorizzati per interventi di manutenzione e di soccorso;
- n) provocare rumori o schiamazzi.

E' invece consentito, solo previa e motivata autorizzazione:

- a) introduzione di veicoli a motore;
- b) organizzazione di eventi ricreativi culturali;
- c) l'installazione di strutture fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici appartenenti a specie autoctone;
- e) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- f) l'utilizzo di immagini delle aree verdi pubbliche per scopi commerciali;
- g) l'ingresso a cavallo.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Tecnico.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale si rendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali ad esempio: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi,

asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quanto non contrasti con i principi basilari di questo Regolamento.

Art. 18 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Gli interventi di carattere manutentivo effettuati nei giardini e nei parchi che possiedono un notevole valore storico, architettonico e ambientale devono tendere alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche originarie.

Art. 19 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Art. 20 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini e delle aree incolte in genere.

Verrà permesso soltanto il taglio e l'estirpazione di piante erbacee, mentre è vietato il taglio e l'estirpazione di piante arbustive o arboree salvo che a seguito di sopralluogo Comunale, venga accertato l'impedimento al corretto deflusso delle acque o alla visibilità stradale.

Art. 21 - SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

Gli stagni e gli specchi d'acqua in genere e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardata: è vietato il loro riempimento, ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organismi competenti.

Gli interventi di riempimento devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

La chiusura di stagni o di specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti di qualsiasi tipo, di liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 22 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

Al fine di mantenere efficienti e funzionali i fossati, lo sfalcio degli stessi dovrà essere effettuato dai frontisti.

Art. 23 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore e fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della

Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione,

Art. 24 - NORME FINANZIARIE

Tutti le somme derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso sarà destinato ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

Art. 25 - ORGANI DELEGATI AL CONTROLLO SUL TERRITORIO

Gli agenti di polizia municipale, i dipendenti comunali delegati dal Sindaco, le Guardie Ecologiche Volontarie accertano e le violazioni alle norme del presente Regolamento ed effettuano le contravvenzioni conseguenti.

Art. 26 – RINVIO, RISERVE e ABROGAZIONI

Sono abrogate le norme regolamentari vigenti sul territorio comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in materia di tutela ambientale e le norme tecniche attuative del vigente

P.R.G. e relativo regolamento edilizio.

Si fa riserva di integrare il presente regolamento con norme di attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare per le sanzioni applicabili .

CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Art. 27 - CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Al fine di una corretta valutazione del danno, occorre innanzitutto distinguere il verde in piante facilmente riproducibili o sostituibili e piante difficilmente riproducibili, intendendo per prime quelle specie capaci di una riproduzione e di un accrescimento rapidi (inferiore a 5

anni) e per le seconde quelle specie che raggiungono la maturità biologica in un periodo lungo (oltre i 5 anni).

Nella prima categoria rientrano gli arbusti, mentre nella seconda tutti gli alberi di alto fusto.

Nel caso di danno subito da piante a rapido accrescimento, l'indennità da corrispondere sarà calcolata con il procedimento basato sul costo del ripristino e risulterà equivalente all'accumulazione iniziale delle spese che si devono sostenere per ripristinare la situazione preesistente.

ALLEGATO "A"

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

SPECIE ARBOREE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

Acer campestre L. Acero campestre
Alnus glutinosa L. Gaertn. Ontano nero
Carpinus betulus L. Carpino bianco
Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore
Fraxinus oxycarpa Bieb. Frassino meridionale
Malus sylvestris Miller Melo selvatico
Populus alba L. Pioppo bianco
Populus nigra L. Pioppo nero
Prunus avium L. Ciliegio
Pyrus pyraster Borkh. Pero selvatico
Quercus robur L. Farnia
Salix alba L. Salice bianco
Salix triandra L. Salice da ceste
Tilia cordata L. Tiglio nostrale
Ulmus minor Miller Olmo campestre

SPECIE ARBUSTIVE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

Colutea arborescens L. Vescicaria
Cornus mas L. Corniolo
Cornus sanguinea L. Sanguinella
Corylus avellana L. Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq. Biancospino*
Euonymus europaeus L. Fusaggine
Frangula alnus Miller Frangola
Hippophae rhamnoides L. Olivello spinoso
Ligustrum vulgare L. Ligustro
Prunus spinosa L. Prugnolo
Rhamnus cathartica L. Spinocervino
Rosa canina L. Rosaselvatica
Salix cinerea L. Salice cinereo
Salix eleagnos Scop. Salice ripaiolo
Salix purpurea L. Salice rosso
Salix viminalis L. Salice da vimini
Sambucus nigra L. Sambuco
Viburnum lantana L. Lantana

Viburnum opulus L. Pallon di maggio

**La messa a dimora degli arbusti del genere crataegus è vietata in esecuzione di Ordinanze del Servizio Fitosanitario Regionale, fino alla scadenza delle stesse.*

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE:

Robinia pseudoacacia L. (Robinia)

Ailanthus altissima Mill. Swingle (Ailanto)

Acer negundo L. (Acero negundo)

Amorpha fruticosa L. (Indaco bastardo)

E' altresì sconsigliata la messa a dimora di essenze arboree che producono infruttescenze cotonose

(i cosiddetti piumini) quali il *populus alba* (pioppo bianco) e *populus nigra* (pioppo nero), limitatamente alle piante di sesso femminile.

ALLEGATO “B”

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

I riferimenti legislativi a cui ci si attiene sono i seguenti:

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42/, n. 262 (artt. 892 eseguenti);
- Codice penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (artt. 16,17,18,19);
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27);
- D.M. 412/87 Lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- D. 17/4/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- Circolare applicativa del D. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del Platano da *Ceratocystis fimbriata* ;
- D.M. 20/5/26 Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino;
- L.R. n. 2 del 24/1/77;
- L.R. 11 del 2/4/88 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali;
- Programma Regionale per il verde urbano del 28/10/89;
- Regolamento del Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia;
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- T.U. del R.D. 523/1904.